



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



**BANDO PER L'ACCESSO
ALLA MISURA 19, SOTTO MISURA 19.2, AZIONE 2.1 "PERCORSI,
STRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO"
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020
DEL GAL OPEN LEADER**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Piano degli investimenti

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno
- Articolo 10 Operazioni ammissibili
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 12 Operazioni non ammissibili
- Articolo 13 Costi ammissibili
- Articolo 14 Costi non ammissibili
- Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 16 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea
- Articolo 17 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 19 Documentazione da trasmettere a corredo della domanda di sostegno
- Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 22 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 23 Avvio e conclusione
- Articolo 24 Proroghe
- Articolo 25 Varianti sostanziali
- Articolo 26 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 33 Divieto di contribuzione

Articolo 34 Impegni essenziali

Articolo 35 Impegni accessori

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 37 Errori palesi

Articolo 38 Revoca del sostegno

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 40 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

Articolo 43 Rinvio dinamico

Articolo 44 Informazioni

ALLEGATI

Allegato 1 Criteri di selezione e di priorità

Allegato 2 Aree svantaggiate

Allegato 3 Domanda semplificata

Allegato 4 Piano degli investimenti

Allegato 5 Dichiarazione dei requisiti

Allegato 6 Dichiarazione per aiuti "de minimis"

Allegato 7 Dichiarazione parametri dimensionali dell'impresa

Allegato 8 Dichiarazione di assenso scritto dei comproprietari

Allegato 9 Scheda progettuale comune per progetti integrati

Allegato 10 Check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della sotto misura 19.2, azione 2.1 *Percorsi, strutture e servizi per la fruizione del territorio* della Strategia di sviluppo locale (SSL) del gruppo di azione locale (GAL) Open Leader, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. L'azione 2.1 *Percorsi, strutture e servizi per la fruizione del territorio* di cui al comma 1 è finalizzata ad aumentare l'attrattività e le occasioni di svago e di pratica sportiva per accrescere il numero e la permanenza media degli ospiti sul territorio comprensoriale.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nei seguenti Comuni di competenza del GAL Open Leader:

- a) Comuni appartenenti all'area rurale C: Artegna, Gemona del Friuli, Montenars;
- b) Comuni appartenenti all'area rurale D: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la struttura responsabile della sottomisura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione generale della Regione;
- b) l'ufficio attuatore è il GAL Open Leader.

Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

1. Le operazioni attivabili sono quelle ad accesso individuale previste dall'azione 2.1 *Percorsi, strutture e servizi per la fruizione del territorio*, volte ad aumentare la disponibilità di percorsi e di strutture per lo sport, il tempo libero e la fruizione del territorio.

2. Le operazioni possono essere attivate singolarmente da ognuno dei soggetti individuati all'articolo 6 (*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*) oppure dando vita ad un progetto integrato che coinvolge due o più soggetti tra quelli individuati al succitato articolo 6.

3. Il progetto integrato si caratterizza per i seguenti elementi:

- a) l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati all'articolo 6 *Beneficiari e requisiti di ammissibilità*;
- b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
- c) una scheda progettuale comune (Allegato 9), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);
- d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione della struttura, dei percorsi e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti;
- e) ciascun soggetto è responsabile dell'attuazione del progetto integrato;
- f) la mancata realizzazione di un sub-progetto, qualora determini il venir meno della finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dall'aiuto di tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

4. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 464.700,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 200.378,64.

5. Il GAL Open Leader può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

6. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 22 (*graduatoria*), entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22 del presente bando, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del REG. UE n. 1305/2013, la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.
2. Per gli interventi strutturali che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica (artt. 136 e 142 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") è richiesta l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 146 del citato Codice.
3. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) specie quelli riguardanti investimenti strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza". Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.
4. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) le micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014
 - b) le società cooperative
 - c) i consorzi di comunioni familiari montane (ConSORZI vicinali, Vicinie, ecc.)
 - d) le associazioni con finalità statutarie pertinenti alle attività di servizio da svolgere
 - e) le persone fisiche che al momento della domanda non abbiano costituito l'impresa
 - f) gli enti pubblici (Enti locali, Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali)
 - g) reti di imprese o Associazioni Temporanee di scopo (A.T.S.) già costituite alla data di presentazione della domanda.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per le imprese e le società cooperative:
 - a.1) essere iscritti rispettivamente al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e al registro regionale delle cooperative;
 - a.2) avere una sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 2 (*aree di intervento*);
 - b) nel caso di Consorzi di comunioni familiari montane, associazioni, Enti pubblici:
 - b.1) avere una sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 2 (*aree di intervento*);
 - c) nel caso di reti di imprese o A.T.S.:
 - c.1) se dotati di personalità giuridica devono avere sede legale o operativa nel territorio di cui all'articolo 2 (*aree di intervento*);
 - c.2) se non dotati di personalità giuridica devono includere almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b) con il ruolo di capofila;
 - d) nel caso di impresa non ancora costituita:
 - d.1) impegnarsi a costituire una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, entro i termini di cui all'articolo 21 (*istruttoria della domanda e concessione del sostegno*);
 - d.2) impegnarsi ad avere una sede operativa nel territorio di cui all'articolo 2 (*aree di intervento*);
 - d.3) impegnarsi ad iscriversi al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro i termini di cui all'articolo 21 (*istruttoria della domanda e concessione del sostegno*);
3. I beneficiari hanno la disponibilità dell'immobile/dell'area oggetto dell'intervento per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 31 (*stabilità*)

delle operazioni).

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173” e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.

5. Tutti i soggetti che aderiscono alla rete di impresa o all’ATS costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale.

6. Il capofila è il soggetto individuato tra gli aderenti alla rete di imprese o all’A.T.S. con il ruolo di rappresentare tutti i partner e di interlocutore unico nei confronti del GAL e dell’organismo pagatore. Nel caso aggregazione costituita con soggettività giuridica, il capofila corrisponde con il rappresentante legale della stessa.

Articolo 7 Piano degli investimenti

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano degli investimenti redatto sulla base del modello Allegato 4.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. L’aiuto è erogato secondo le seguenti forme:

a.1) agli Enti pubblici (Enti locali, Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali) per interventi di natura non economica/commerciale: aiuto in conto capitale;

a.2) ai soggetti privati e agli Enti pubblici nel caso di interventi di natura economica/commerciale: aiuto in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

2. L’importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’anno in corso e nel biennio precedente.

3. Qualora la concessione di un aiuto «*de minimis*» comporti il superamento del massimale di cui al comma 2, il contributo viene revocato non solo per la parte che eccede il massimale stesso bensì per l’intero importo oggetto di concessione.

4. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema Allegato 6, attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell’arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*».

5. Le aziende agricole, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

6. Il sostegno è concesso nelle seguenti percentuali massime sulla spesa ammessa a finanziamento:

a) agli Enti pubblici: 95%;

b) per i progetti presentati da giovani o per progetti presentati da più operatori associati¹: 70%;

c) negli altri casi: 60%.

7. Il sostegno è calcolato applicando l’aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria e dei controlli di cui all’articolo 21 (*istruttoria della domanda e concessione del sostegno*).

Articolo 9 Costo minimo e massimo

¹ Per operatori associati si intendono le reti di imprese, le A.T.S. ed i soggetti che sono inclusi in un progetto integrato.

1. Nel caso di domanda di sostegno per intervento singolo:
 - a) il costo minimo ammissibile è pari a euro 20.000,00;
 - b) il costo massimo ammissibile è pari a euro 150.000,00, elevabile a euro 200.000,00 se il richiedente rientra in una delle seguenti tipologie: Reti di imprese, A.T.S. e Unioni Territoriali Intercomunali (nel caso di progetti a valenza sovracomunale);
2. Nel caso di domanda di sostegno nell'ambito di un progetto integrato così come definito all'articolo 4 (*Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili*):
 - a) il costo minimo ammissibile per sub-progetto è pari a euro 20.000,00;
 - b) il costo massimo ammissibile per sub-progetto è pari a euro 200.000,00.
3. Il costo massimo ammissibile per progetto integrato è pari a euro 250.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi volti:
 - a) a riqualificare, rendere accessibili e promuovere quei percorsi attrezzati che permettono ai turisti di fruire a piedi, in bicicletta, a cavallo dei molti elementi di attrattività ambientali, storici, culturali e antropologici;
 - b) a riqualificare, potenziare o realizzare strutture su piccola scala per lo svolgimento di attività sportive e d'interesse turistico-ricreativo, coerenti con l'offerta territoriale e rispettose dei valori ambientali.
2. Nel caso di progetti integrati pubblico-privati, ossia che coinvolgono soggetti di natura sia pubblica che privata, agli enti pubblici è richiesto di identificare il/i partner privato/i attraverso procedure di trasparenza.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande le operazioni:
 - a) sono realizzate in uno dei Comuni di cui all'articolo 2 (*aree di intervento*);
 - b) prevedono un costo minimo ammissibile pari a euro 20.000,00.

Articolo 12 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le operazioni:
 - a) che comportino esclusivamente spese non ammissibili secondo il presente bando;
 - b) che non rispondano agli obiettivi definiti per l'azione 2.1 della SSL del GAL Open Leader e non siano coerenti rispetto la descrizione complessiva dell'azione stessa;
 - c) che contrastino con la normativa pertinente rispetto alla tipologia di operazione;
 - d) che riguardano strutture sportive finalizzate allo svolgimento di attività agonistiche.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 13 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
 - a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione delle spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto e agli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
 - c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;

- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
 - f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- a) investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, quali:
 - a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili;
 - a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - a.3) spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1) e a.2);
 - a.4) l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
 - b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medi;
 - c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
 - d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;
 - e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;
 - f) realizzazione o aggiornamento di siti web;
 - g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e);
 - h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 14 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 (*costi ammissibili*) non sono considerati costi ammissibili:
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto e agli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
 - d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili;
 - f) l'acquisizione di beni immobili;
 - g) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica;
 - h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
 - i) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica;
 - j) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

- k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l) l'acquisto di animali;
- m) gli interessi passivi;
- n) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- o) il leasing;
- p) i contributi in natura
- q) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte della rete o dell'A.T.S. o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner.

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da trasmettere, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, a corredo della domanda di sostegno:

- a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
 - a.1) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie;
 - a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 - a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
- c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
 - c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
 - c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
 - c.3) contenenti i seguenti elementi:
 - i. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - ii. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
 - iii. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
 - iv. il prezzo complessivo;
 - v. i tempi di consegna;
 - vi. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia,
 - c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
 - i. completezza delle caratteristiche funzionali;
 - ii. capacità di lavoro e della produzione;
 - iii. tempi di consegna;
 - iv. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
 - v. assistenza tecnica;
 - vi. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

- d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese generali, in assenza del prezzario di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali:
- f.1) almeno tre preventivi:
- i. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;
 - ii. redatte su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - iii. contenenti i seguenti elementi:
 - a) dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - b) dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
 - d) prezzo complessivo;
 - e) periodo di validità;
 - f) se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
- f.2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
- a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
 - b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
3. In caso di appalti di cui all'articolo 17, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli

previsti nel contratto.

4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti a direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020 e al capitolo 9 - Coerenza della strategia con i programmi dei fondi SIE della SSL del GAL Open Leader.

Articolo 17 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016

1. I beneficiari pubblici (*o beneficiari privati nei casi di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 50/2016*), in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario² presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, secondo una delle seguenti modalità:

- a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it ;
- b) in caso di comprovata mancata funzionalità del SIAN, entro il termine sopra indicato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo openleader@pec.it , la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato 3 e corredata della documentazione di cui al successivo articolo 19;. entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1 riproduce solamente la domanda in formato elettronico sul SIAN secondo le modalità indicate alla lett. a) (**non deve allegare la documentazione**).

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Open Leader, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.

4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.

5. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.

6. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 (*beneficiari e requisiti di ammissibilità*), il mancato aggiornamento del

² Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. la domanda di sostegno ed i documenti di cui all'art. 19 sono presentati dal capofila.

fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

8. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 19 Documentazione da trasmettere a corredo della domanda di sostegno

1. Le domande di sostegno per le quali la documentazione viene presentata oltre i termini di cui al precedente art. 18 o con modalità diverse da quelle nel medesimo indicate, non saranno considerate ammissibili.

2. La documentazione da trasmettere è la seguente:

a) Documentazione di carattere generale:

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare solo all'eventuale domanda trasmessa via PEC;
2. piano degli investimenti redatto secondo il modello Allegato 4;
3. nel caso di progetti integrati, una scheda progettuale comune (Allegato 9), sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti³, dalla quale dovrà risultare chiaramente la parte di competenza di ciascun soggetto (sub-progetto);
4. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente che, in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno, attesti quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell' articolo 5 del bando (*Protezione e valutazione ambientale*);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta secondo il modello Allegato 5, attestante in particolare:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 (*beneficiari e requisiti di ammissibilità*);
 - b) che il soggetto non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
6. per le cooperative, copia del libro dei soci;
7. per le associazioni ed i consorzi di comunioni familiari montane, copia dello statuto;
8. per le reti di imprese e le A.T.S. copia dell'atto di costituzione debitamente registrati;
9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema Allegato 6, attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*»; nel caso di reti di imprese e di A.T.S. la dichiarazione deve essere resa da ogni componente;
10. per le imprese e le società cooperative, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema Allegato 7, attestante il rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa e di piccola impresa;
11. in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto;
12. in caso di comproprietà e in caso di titolarità di diritto personale di godimento, dichiarazione rispettivamente dei comproprietari e dei proprietari, di assenso ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni dell'immobile e a svolgere l'attività a cui la domanda è finalizzata, per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato 8;

b) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera a);
2. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici: documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera b);
3. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle

³ La scheda progettuale comune (Allegato 9) deve essere allegata alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

stesse;

4. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni/comunicazioni;

c) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e), in funzione del tipo di operazione programmata;

d) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese generali, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzo regionale di cui alla lettera b):

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera f);

e) Documentazione relativa all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 20 del presente bando

1. *punteggio e) integrazione con l'offerta del territorio:* accordi scritti tra il richiedente e altri operatori del territorio che dimostrino l'integrazione della struttura con il sistema agricolo, della ristorazione, artigianale e con strutture sportive e culturali;
2. *punteggio f) accessibilità:* scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che descrive come gli interventi siano volti ad aumentare l'accessibilità dei percorsi e delle strutture oltre il livello richiesto dalle norme;
3. *punteggio g) interventi che migliorano la sostenibilità ambientale:* scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la sostenibilità ambientale ed idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento, documentazione che evidenzia l'impiego di materiale legnoso certificato (PEFC), documentazione che dimostri l'esistenza di un effettivo risparmio energetico);
4. *punteggio i) cantierabilità:* documentazione di cui alla lettera b) *Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate*, punto 3 e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento; nel caso di beneficiari pubblici, copia del progetto esecutivo;

f) Ulteriore documentazione:

1. per i soli beneficiari pubblici, la Check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello Allegato 10;
 2. per i soli beneficiari pubblici partecipanti ad un progetto integrato, documentazione relativa alla procedura di trasparenza con cui è stato identificato il/i partner privato/i.
2. La documentazione di cui al comma 4, lettera a) è trasmessa a pena di inammissibilità della domanda di sostegno.
 3. La documentazione di cui all'articolo 15 (*congruità e ragionevolezza dei costi*) è trasmessa a pena di inammissibilità del costo medesimo.
 4. La documentazione di cui al comma 4, lettera e) è trasmessa a pena di non attribuzione del relativo punteggio.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i seguenti criteri di selezione, descritti all'Allegato 1:
 - a) grado di ruralità e di svantaggio
 - b) imprenditoria giovanile
 - c) imprenditoria femminile
 - d) caratteristiche del richiedente
 - e) livello di integrazione con l'offerta del territorio
 - f) livello di accessibilità
 - g) interventi che migliorano la sostenibilità ambientale
 - h) percentuale di apporto di risorse proprie

- i) cantierabilità.
- 3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
- 4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
- 5. Nel caso di progetti integrati così come definiti all'articolo 4 *Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili*, comma 3 del presente bando, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto.
- 6. Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di sostegno e nei relativi allegati.
- 7. In caso di parità di punteggio tra due o più domande sarà data priorità ai progetti integrati, in caso di ulteriore parità, alle domande che richiedono un minor importo di contributo e, in caso di ulteriore parità, all'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. Il GAL, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
 - b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - c) che la compilazione del Piano degli investimenti di cui all'articolo 7 sia corretta;
 - d) il punteggio spettante in base ai criteri di selezione;
 - e) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - f) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
 - g) la sussistenza della dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente;
 - h) la sussistenza delle check list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi.
2. Il GAL richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Il GAL, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Il GAL concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
5. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla tramite l'iscrizione al Registro delle Imprese prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il GAL concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5 (*protezione e valutazione ambientale*).

Articolo 22 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza

- del sostegno spettante;
- c) rinunciare al sostegno.
3. Il GAL, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 23 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno:
- a) nel caso di beneficiari privati, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo
 - b) nel caso di beneficiari pubblici, entro nove mesi nel caso di operazioni in solo beni mobili, dodici mesi nel caso di operazioni in beni immobili dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
- a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto di forniture di beni o servizi per i beneficiari pubblici e la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi per i beneficiari privati;
 - b) per operazioni in beni immobili, la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto per l'affidamento dei lavori nel caso di beneficiari pubblici e la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente nel caso di beneficiari privati.
3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24 (*proroghe*), entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
- a) nel caso di progetti integrati:
 - a.1) per operazioni che prevedono, in tutti i sub-progetti, esclusivamente interventi in beni mobili o immateriali, quindici mesi;
 - a.2) per operazioni che prevedono, anche soltanto in uno dei sub-progetti, interventi in beni immobili, ventiquattro mesi;
 - b) nel caso progetti attivati singolarmente:
 - b.1) per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali, quindici mesi per i beneficiari pubblici e nove mesi per i beneficiari privati;
 - b.2) per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, ventiquattro mesi per i beneficiari pubblici e diciotto mesi per i beneficiari privati.
5. La conclusione delle operazioni presuppone l'effettiva operatività della struttura/servizio per la quale è stato concesso il sostegno.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:
- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) motivi impreveduti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
- a) nel caso di progetti integrati:
 - a.1) per operazioni che prevedono, in tutti i sub-progetti, esclusivamente interventi in beni mobili o immateriali, sei mesi;
 - a.2) per operazioni che prevedono, anche soltanto in uno dei sub-progetti, interventi in beni immobili,

nove mesi;

b) nel caso progetti attivati singolarmente:

b.1) per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali, sei mesi per i beneficiari pubblici e tre mesi per i beneficiari privati;

b.2) per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, nove per i beneficiari pubblici e sei mesi per i beneficiari privati.

3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;

b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;

c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26 (*varianti non sostanziali*), comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;

d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi;

e) la modifica nella composizione della rete di imprese o dell'A.T.S..

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 (*costi ammissibili*), comma 2, lettera a.3).

3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.

4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario⁴ al GAL prima dell'esecuzione della stessa.

5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:

a) valuta:

1. la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;

2. la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;

3. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;

4. il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 20, comma 4 (*criteri di selezione e di priorità*), e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;

5. il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;

6. il rispetto della conformità ai principi e alle finalità della SSL, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.

b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.

6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:

a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;

b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;

c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;

d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;

e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;

f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dalla

⁴ Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. è presentata dal capofila.

autorizzazione all'esecuzione della variante.

7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:

- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 13 del regolamento di attuazione;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
- c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
- d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera d).

8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:

- a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 1. di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 2. del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 3. della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 (*costi ammissibili*), comma 2, lettera a.3).

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario⁵ al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.

5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:

- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
- c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.

6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario⁶ sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della

⁵ Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. è comunicata dal capofila.

⁶ Nel caso di rete di impresa senza personalità giuridica o di A.T.S. i costi sono sostenuti dal capofila e dai partner di progetto, mentre nel caso di rete con personalità giuridica sono sostenuti dalla stessa.

dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette il mandato di pagamento e la quietanza attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale da parte della tesoreria; copia del versamento della ritenuta d'acconto relativamente agli onorari professionali, se dovuti; copia del versamento IVA.
3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) in caso di beneficiari pubblici il CUP ed il CIG;
 - d) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sotto misura 19.2, azione 2.1.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti solamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato esclusivamente al beneficiario⁷, con l'eccezione dei soggetti privati (diversi da imprese) per i quali sono riconosciuti anche i costi sostenuti mediante conto corrente o postale cointestato.
5. Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. la documentazione giustificativa delle spese sostenute viene trasmessa da ogni soggetto partner al capofila, per la successiva richiesta di liquidazione del sostegno di cui agli articoli 29 e 30.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso (a partire da un sostegno minimo di Euro 20.000,00). L'anticipo può essere richiesto

⁷ Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. il conto corrente è intestato alla rete, al capofila o ai partner del progetto.

esclusivamente per i costi dell'operazione finanziata **relativi ad investimenti**.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta nel caso di beneficiari privati; dichiarazione del legale rappresentante, nel caso di beneficiari pubblici, contenente l'impegno a completare l'operazione entro i termini previsti e a restituire, se del caso, l'anticipo liquidato entro i termini e secondo le modalità indicate dall'Organismo pagatore;

b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 23 (*Avvio e conclusione*), se non già inviata ai sensi dell'articolo medesimo.

3. Il GAL, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:

a) che la domanda sia compilata in modo corretto;

b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa.

4. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3 il GAL, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispose il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'Organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario⁸ presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:

a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;

b) se non già pervenuta, copia delle dichiarazioni sostitutive di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;

c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;

⁸ Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. è presentata dal capofila.

- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) per i beneficiari pubblici, copia del versamento dell'IVA;
 - g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate; nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - k) per i beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL nella sezione "documenti scaricabili", corredata di tutti gli atti relativi alla procedura;
 - l) per gli interventi che hanno ottenuto il punteggio per il miglioramento della sostenibilità ambientale - utilizzo di materiale legnoso certificato: documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 33 (*divieto di contribuzione*);
 - h) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 il GAL verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

8. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, il GAL, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
 - b) predispose il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - b.1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - b.2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - b.3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL;
13. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario⁹, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23 (*avvio e conclusione*), presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:
- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
 - b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 27 (*modalità di rendicontazione dei costi*);
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) per i beneficiari pubblici, copia del versamento dell'IVA;
 - g) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - h) comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - i) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate; nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - j) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio,

⁹ Nel caso di rete di impresa o di A.T.S. è presentata dal capofila.

l'accessibilità alle persone disabili;

- k) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;
 - l) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
 - m) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
 - n) per gli interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale: certificazione energetica ex post, documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia, documentazione atta a dimostrare l'utilizzo delle tecnologie a basso consumo di energia;
 - o) limitatamente alle nuove imprese e cooperative, prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
 - p) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 - o.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;
 - o.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - o.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - q) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - p.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - p.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - m) per i beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL nella sezione "documenti scaricabili", corredata di tutti gli atti relativi alla procedura.
2. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - d) l'avvenuta completa attuazione delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 33 (*divieto di contribuzione*);
 - i) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e di forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici.
3. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 29 (*liquidazione in acconto del sostegno*) comma 9;
 - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 il GAL verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;

- d) pertinenti all'operazione realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 29 (*liquidazione in acconto del sostegno*), commi da 9 a 14.

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata, nella sola modalità via PEC, con cadenza semestrale (entro luglio per i dati del primo semestre ed entro gennaio per i dati del secondo semestre):

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispettare la normativa in materia di de minimis.

3. Per i progetti integrati, nel caso in cui uno dei beneficiari non possa procedere all'attuazione del sub-progetto di propria competenza a causa di impossibilità sopravvenuta non dipendente da propria volontà, i sub-progetti a questo collegati potranno essere realizzati, previa espressa conferma del finanziamento, a condizione che rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e, previa nuova valutazione da parte del GAL, ottengano un punteggio utile ai fini del finanziamento.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 35 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.

3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

- a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
- b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 37 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
- b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 38 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 (*Impegni essenziali*) e 35 (*Impegni accessori*) il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.

2. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto si applicano per analogia gli articoli 49 e 50 della L.R. 7/2000.

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'immobile destinato all'attività ricettiva;
- d) la distruzione fortuita dell'immobile destinato all'attività ricettiva;
- e) l'esproprio dell'immobile destinato all'attività ricettiva se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 40 Controlli ex post

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 34 (*Impegni essenziali*) e 35 (*Impegni accessori*) per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il

“Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.” approvato con DPRReg 141/Pres del 7 luglio 2016.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 44 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, telefono 0428 90148, email info@openleader.it, PEC openleader@pec.it .

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sui siti web del GAL Open Leader www.openleader.it e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.